



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 34	di data 13/07/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 755.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6424.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Percorso pedonale e parcheggio in via Ponte Alto" opera 6424 recante date varie dell'importo complessivo di euro 755.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	616.700,97
A2) oneri per la sicurezza	euro	27.416,92
A3) oneri per le misure di contrasto covid 19	euro	3.631,55

sommano euro 647.749,44

B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta appaltatrice euro 16.000,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti (i.v.a. compresa) euro 9.000,00

D) somme a disposizione dell'Amministrazione

D1) imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa)	euro	860,62
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	15,00
D3) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	15.000,00
D4) i.v.a. 10% su A) + B)	euro	66.374,94

sommano euro 82.250,56

totale euro 755.000,00

atteso che nel medesimo provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo la Giunta comunale ha:

- dato atto che la somma di euro 665.685,91, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40 di euro 14.314,09, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 75.000,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di

pagina 1/6

progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40;

- rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, in considerazione della disposizione planimetrica del parcheggio lungo la viabilità esistente, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre il progetto richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori; in particolare l'opera prevede la realizzazione di scavi, muri, pavimentazioni di tipo stradale, nonché altre tipologie di lavorazioni che presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme di lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

richiamata la propria determinazione 11.06.2020 n. 23/40 con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica geotecnica e da professionista esterna per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 14.314,09 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente è stata prenotata la somma di euro 665.685,91 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

richiamata inoltre la propria determinazione 10.05.2021 n. 23/30 con la quale è stato modificato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 11.06.2020 n. 23/40, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva (la quale risulta ora affidata ad ulteriore tecnico rispetto ai due già incaricati della medesima con la sopra richiamata determinazione), per la redazione del tipo di frazionamento, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per l'analisi del rischio geologico e da professionista esterna per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/40;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo

5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti; la norma citata si applica fino al 30 giugno 2023 per effetto dell'art. 8, co. 2 ter della legge provinciale n. 2 del 2020 che prevede che le disposizioni del capo II, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A), per l'importo di euro 647.749,44 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico.

Ritenuto di individuare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.; al riguardo l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, recentemente introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso". Il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto.

Le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B) per l'importo di euro 16.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 9.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene altresì in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/leg., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabili;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26

settembre 2019”, adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

ritenuto altresì, in ragione della necessità di conformare le previsioni del Capitolato speciale d'appalto-norme amministrative compreso nel progetto esecutivo sopra illustrato a quanto disposto in materia di correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici dal Regolamento di attuazione dell'art. 33 della L.P. n. 2/2016 n. 2 approvato con Decreto del Presidente della provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. e da tutta la disciplina attuativa ed in particolare dalla deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 701 del 7 maggio 2021, nonché a quanto introdotto dalle novità intervenute nell'ordinamento provinciale in materia di subappalto in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legge 31.05.2021 n. 77, di prevedere fin d'ora l'aggiornamento per tale aspetti del Capitolato speciale d'appalto, senza approvazione di successive varianti;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P.

pagina 4/6

- 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - le proprie note istruttorie di data 23.04.2021 prot. n. 107360, di data 25.05.2021 prot. n. 139455, di data 28.06.2021 prot. n. 170060 e di data 01.07.2021 prot. n. 172855;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione la Giunta comunale approva il progetto esecutivo relativo al "Percorso pedonale e parcheggio in via Ponte Alto" opera 6424 recante date varie dell'importo complessivo di euro 755.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 665.685,91, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40 di euro 14.314,09, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 75.000,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40;
3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che il sottoscritto Dirigente potrà apportare le modifiche al Capitolato Speciale d'appalto – norme amministrative compreso nel presente progetto esecutivo, che si renderanno necessarie secondo quanto indicato in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000440004;
10. di subordinare l'efficacia del presente atto all'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo in linea tecnica.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 13/07/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 34	di data 13/07/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 755.000,00. DEFINIZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6424.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 luglio 2021